

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 luglio 2003, n. 0233/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di strutture residenziali per minori, giovani e madri/bambino.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, finalizzati alla realizzazione di strutture residenziali per minori, giovani e madri/ bambino.

Art. 2
(Tipologia dei contributi)

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 viene perseguito attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture residenziali per minori, giovani e madri/bambino.

Art. 3
(Destinatari)

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 2 sono i Comuni, le Province e loro Consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Cooperative e le persone giuridiche private senza fini di lucro.

Art. 4
(Criteri di assegnazione)

1. Nelle more della predisposizione del fabbisogno di strutture da destinare all'assistenza di minori e giovani in stato di disadattamento e devianza o comunque a rischio di emarginazione da parte della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali nonché dell'adeguamento della normativa regionale alla normativa statale, parte della disponibilità finanziaria autorizzata per il triennio 2002-2004 sui capitoli di spesa 4848 e 4849, verrà ripartita ammettendo a finanziamento i seguenti interventi:

- a) realizzazione di gruppi appartamento per minori fino a 6 anni per garantire l'esistenza per ogni ambito territoriale di almeno un gruppo appartamento;
- b) realizzazione di comunità di accoglienza per madri/ bambino per garantire l'esistenza per ogni ambito territoriale di almeno una comunità;
- c) realizzazione di comunità di tipo familiare o gruppi appartamento per minori oltre i 6 anni nei territori evidenziati dagli ambiti territoriali di competenza.

Art. 5
(Limiti d'intervento)

1. Nell'ambito della disponibilità triennale del bilancio regionale vengono fissati per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2 i seguenti parametri di contribuzione:

- a) 90% della spesa ritenuta ammissibile per interventi valutati fino a euro 150.000,00;
- b) 85% della spesa ritenuta ammissibile per interventi valutati oltre euro 150.000,01.

Art. 6
(Modalità di concessione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 2 relativi ad interventi edilizi vengono concessi ed erogati secondo le modalità previste dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 4 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici».

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.